



**OGGETTO: Circolare 20.2021**

**Seregno, 15 ottobre 2021**

## **ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI "GREEN PASS" A TUTTI I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO**

**Dal 15 ottobre** e fino al 31 dicembre 2021 scatta l'obbligo di accesso al luogo di lavoro con il green pass, secondo le disposizioni del D.L. 127/2021<sup>i</sup> da esibire all'ingresso o su richiesta.

**Sono obbligati** alla disposizione tutti i lavoratori dipendenti pubblici, privati e autonomi.

I datori di lavoro devono predisporre un controllo "prioritariamente" all'accesso, ma anche a campione. Il datore di lavoro o le persone incaricate dovranno segnalare al prefetto la presenza di lavoratori senza green pass. A sua volta, l'autorità potrà inviare ispettori del lavoro e delle Asl.

I datori di lavoro devono predisporre le modalità di controllo prioritariamente all'accesso ma anche a campione

**Sanzioni** - Per i lavoratori senza green pass sul luogo di lavoro è prevista una sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro. Per i datori di lavoro nel caso in caso di mancato rispetto delle regole sulle verifiche, è prevista la sanzione da 400 a 1.000 euro.

Il Governo ha aggiornato le risposte a quesiti in materia di green pass nei luoghi di lavoro. Di seguito le segnalazioni più significative.

- **I soggetti in attesa di rilascio** di valida certificazione verde e che ne hanno diritto, nelle more del rilascio e dell'aggiornamento, potranno avvalersi dei documenti in formato cartaceo o digitale rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, farmacie, laboratori di analisi, medici di medicina generale e pediatri. Tali documenti sono validi per accedere ai luoghi di lavoro.
  - o Prima dose dei vaccini che ne richiedono 2: la certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità dal 15° giorno fino alla dose successiva.
  - o Seconda dose e dose unica: la certificazione sarà generata entro un paio di giorni e sarà valida per 12 mesi dalla data di somministrazione.
- **Richiesta anticipata** - Viene eliminato il termine temporale di 48 ore per la richiesta anticipata del certificato: il datore di lavoro potrà chiedere il green pass al lavoratore con un preavviso consono a soddisfare le esigenze organizzative.
- **Esentati** - Sarà predisposto un apposito QR code per i soggetti esentati dal vaccino che, nel frattempo, dovranno trasmettere la documentazione attestante l'esenzione al medico competente che informerà il personale deputato ai controlli. Si studia una soluzione per i lavoratori ai quali è stato somministrato un vaccino non riconosciuto dall'Ema.
- **L'obbligo** di green pass ricade non soltanto su chi lavora ma, per espressa previsione normativa, anche su chi svolge attività di formazione o di volontariato.
- Al rispetto dell'obbligo sono tenuti il "personale" e i "**soggetti terzi**", ma questi ultimi soltanto se accedono ai luoghi di lavoro per "ragioni diversa dalla semplice fruizione dei servizi". Caso particolare è quello dei soci di cooperative: se prevale la figura del socio, l'obbligo ricorre. Infatti, il T.U. sicurezza definisce "lavoratore" a tutti gli effetti il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

- Il titolare dell'attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l'attività lavorativa in questione.
- Tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (anche di **lavoro autonomo**) o di formazione o di volontariato nelle sedi dell'azienda sono soggetti al controllo.
- i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il **preavviso** necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.
- Il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il **primo accesso** quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l'orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore.
- I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, **anche a campione**, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino

---

### **D.L. 127 21 settembre 2021 n. 127 - Articolo 3**

Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato

Testo in vigore dal 22 settembre 2021

---

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-sexies, come introdotto dall'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

---

stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.».